



STATUTO GRUPPO INTERREGIONALE AIRO EMILIA ROMAGNA-MARCHE (AIRO-ERM)

Art. 1. ISTITUZIONE DEL GRUPPO

In data 31 Ottobre 2015 l'assemblea dei soci AIRO di tutti i centri di Radioterapia delle regioni EMILIA ROMAGNA e MARCHE ha espresso parere favorevole alla ri-costituzione del Gruppo Interregionale EMILIA ROMAGNA-MARCHE dell'Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), AIRO-ERM, secondo quanto raccomandato dallo Statuto AIRO.

Art. 2. SEDE DEL GRUPPO INTERREGIONALE

Il Gruppo Regionale ha sede presso il Coordinatore regionale in carica.

Per motivi logistici può essere concordata un'altra sede per effettuare l'assemblea dei soci.

Art. 3. COMPITI DEL GRUPPO INTERREGIONALE AIRO

L'Associazione non è autonoma, ma si muove all'interno dell'Associazione Nazionale di Radioterapia Oncologica nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

I compiti del Gruppo Interregionale sono:

- organizzare riunioni scientifiche periodiche in sedi locali;
- fornire la collaborazione allo sviluppo della ricerca, al miglioramento della conoscenza, alla promozione dell'insegnamento e alla difesa professionale della Radioterapia;
- assicurare la collaborazione alle Regioni, Aziende sanitarie, Università ed altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private al fine di migliorare lo sviluppo della Radioterapia e dell'Oncologia Clinica in ambito territoriale;
- la collaborazione integrata per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto dell'A.I.R.O.

Art. 4. SOCI DEL GRUPPO

Sono soci del gruppo Interregionale i Soci AIRO operanti in Emilia Romagna e Marche.

Per la definizione dei Soci AIRO e per le modalità della loro ammissione si rimanda all'art. 4 dello Statuto dell'AIRO.

Il Socio decade della sua qualifica nei seguenti casi:

- perdita della qualifica di Socio per i motivi definiti dallo statuto AIRO Nazionale
- qualora non più operante in ERM
- dimissioni volontarie

Art. 5. ORGANI DIRETTIVI

Sono organi Ufficiali del Gruppo Interregionale:

- l'Assemblea dei Soci
- il Coordinatore



- il Vice-coordinatore
- il Consiglio Direttivo (CD)
- il Segretario

Il coordinatore e' eletto dall'assemblea a maggioranza semplice dei voti dei Soci e resta in carica due anni. La candidatura deve essere presentata entro 1 mese dalla data delle elezioni.

Il **Vice-coordinatore** è eletto a maggioranza semplice dei voti dei Soci e resta in carica due anni. E' raccomandato che sia eletto come Vice-coordinatore un Socio della Regione diversa da quella di provenienza del Coordinatore eletto.

Alla scadenza del loro mandato il Coordinatore e il Vice-coordinatore non sono ri-eleggibili in modo consecutivo per lo stesso ruolo nel Consiglio Direttivo.

I **Consiglieri vengono** eletti in assemblea (da un numero minimo 7 ad un massimo di 13 (comunque massimo un consigliere per centro, ad esclusione del centro del coordinatore e del vice-coordinatore); il ruolo di consigliere può essere ricoperto dal Direttore del centro o da uno dei suoi collaboratori. Le elezioni alle cariche di Consigliere avvengono ogni due anni durante lo svolgimento della Riunione Annuale.

Le elezioni alle cariche di Coordinatore, Vice-coordinatore e di Consigliere avvengono ogni due anni, durante lo svolgimento dell'ultima riunione annuale, convocata in tale occasione anche come Seggio Elettorale.

Il mandato del Coordinatore e dei Consiglieri ha decorrenza dal 1^a gennaio successivo alla data di votazione e scadenza il 31 dicembre del secondo anno successivo.

In caso di cessazione della carica di uno dei Consiglieri per i motivi sopracitati, il Presidente ha facoltà di indire una nuova elezione per la carica vacante.

Il Consigliere supplente rimane in carica fino al termine del mandato del Consigliere supplito.

Il **Segretario** e' nominato dal Coordinatore e rimane in carica nel periodo in cui è in carica il coordinatore oppure fino a quando il coordinatore non ne decida autonomamente la sua sostituzione. Il coordinatore non ha l'obbligo di motivare la decisione di sostituire il Segretario. Il segretario è scelto di norma tra i Consiglieri eletti. Qualora il segretario sia scelto al di fuori di essi, egli non ha diritto di voto nell'ambito delle operazioni di competenza del Consiglio.

Art. 6 COMPITI DEGLI ORGANI UFFICIALI

I compiti del Coordinatore sono:

- rappresentare legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione a livello locale;
- provvedere all'attuazione dei deliberati dell'assemblea dei soci e del CD;
- curare e formulare l'ordine del giorno delle sedute del CD e dell'Assemblea;
- convocare il CD almeno 2 volte all'anno e l'assemblea almeno 1 volta all'anno;
- convocare e predisporre le elezioni per il rinnovo delle cariche del CD;
- incaricare singoli membri del CD per compiti particolari;
- tenere i rapporti con l'Associazione Nazionale;
- mantenere aggiornato, per quel che riguarda le due Regioni, il sito internet nazionale dell'Associazione; anche a tale scopo si coordina con il Presidente Eletto dell'AIRO;



- nominare una rappresentanza regionale per i rapporti con le Istituzioni.

I compiti del Vicecoordinatore:

- coadiuva e sostituisce il Coordinatore in sua assenza;
- predispone l'elezione del Presidente in caso di cessazione del mandato di questi prima della scadenza prevista.

Il Coordinatore e il Vicecoordinatore, appartenenti rispettivamente a Regioni limitrofe comprendenti il Gruppo interregionale, hanno ruolo disgiunto, anche se concordato tra loro e con i Consiglieri in carica, nelle relazioni nella propria Regione (Emilia Romagna e Marche) con le rispettive Agenzie Sanitarie o Enti o Organismi o Istituzioni locali. Si caldeggia l'alternanza tra le provenienze regionali di coordinatore e vicecoordinatore delle rispettive Regioni Emilia-Romagna e Marche. Pertanto, se viene eletto un Coordinatore di una Regione, il Vicecoordinatore dovrà appartenere all'altra regione del Gruppo.

I compiti del CD sono:

- collaborare con il Coordinatore alle iniziative tendenti a promuovere le attività di radioterapia;
- organizzare e cooperare alla buona riuscita delle attività dell'organismo;
- assegnare patrocini a corsi e convegni;
- mantenere, per quanto possibile, i rapporti con le Istituzioni locali nell'ambito della competenza specifica.

I compiti del Segretario sono:

- redigere il verbale delle sedute del CD e dell'Assemblea dei Soci, e dopo l'approvazione lo invia alla Segreteria Nazionale;
- predisporre ed inviare ai membri del CD e dei Soci le convocazioni per le riunioni e diramare l'ordine del giorno seguendo le indicazioni del Coordinatore;

coordinare la commissione elettorale qualora non sia egli stesso candidato.

Art. 7 ASSEMBLEA DEL GRUPPO

L'Assemblea dei Soci del Gruppo Interregionale è convocata e presieduta dal Coordinatore. Essa si riunisce per motivi scientifici, organizzativi ed elettorali, almeno 1 volta all'anno.

Possono partecipare all'Assemblea a pieno titolo i membri dell'associazione (per la definizione si rimanda all'articolo 3 del seguente statuto).

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante e-mail o posta. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 8. CANDIDATURE E VOTAZIONI

I Soci aventi diritto, nel corso dell'anno precedente la scadenza dei mandati, possono avanzare la loro proposta di candidatura a una delle cariche al Presidente o ai Consiglieri.

Le candidature devono essere fatte pervenire al Consiglio Direttivo in carica entro trenta giorni dalla data dell'elezione.



Le votazioni si svolgono in occasione di una riunione plenaria (a scrutinio segreto).

Il Consiglio Direttivo nomina a tal proposito una commissione elettorale, scegliendo tra i Soci non candidati a cariche elettive; la commissione si farà garante della giusta conduzione delle operazioni di voto e scrutinio.

Di norma la Commissione elettorale è coordinata dal Segretario, se questi non rientra tra i candidati eleggibili.

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni candidatura relativa alla carica di presidente o consigliere.

Il voto può anche essere consegnato in delega ad altro Socio. In tali casi una busta chiusa anonima contenente il voto deve essere inclusa in altra busta riportante il nome del Socio votante.

Non c'è limite alle deleghe di cui un Socio è portatore.

Art. 9 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento possono essere proposte da singoli Soci, devono essere preliminarmente approvate dal CD e accettate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Art. 10 -NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti i precedenti; esso viene inviato alla Presidenza Nazionale dell'AIRO per l'approvazione e la pubblicazione e viene depositato presso la Segreteria AIRO.

Esso entra in vigore ufficialmente dal momento della sua approvazione, in data 27 gennaio 2023.